

# TI\_GERICHTE 52.2018.441 vom 4. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2018.441](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.441)

FR: TI\_GERICHTE 52.2018.441 du 4 octobre 2017

IT: TI\_GERICHTE 52.2018.441 del 4 ottobre 2017

## Regeste

Diniego del rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio

## Erwägungen

### E. 1

L a competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100 ). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAm ), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria ( art. 25 cpv. 1 LPAm).

### E. 2.1

Giusta l'art. 27 cpv. 1 LStrI, l o straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o la formazione continua può essere intrapresa (lett. a); vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni (lett. b); dispone dei mezzi finanziari necessari (lett. c); e possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste (lett. d). L'art. 23 cpv. 1 OASA dispone che l'esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua (art. 27 cpv. 1 lett. c LStrI) può in particolare essere comprovata mediante: una dichiarazione d'impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere titolari di un permesso di dimora o di domicilio (lett. a); la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente l'esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente (lett. b); l'assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito per la formazione (lett. c). L'art. 23 cpv. 2 OASA prevede che le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStrI) sono in particolare adempiute se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serve esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri. L'art. 23 cpv. 3 OASA soggiunge che i corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di formazione continua mirati. Le scuole che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 24 cpv. 1 OASA). Inoltre, i l programma d'insegnamento e la durata della formazione o della formazione continua

devono essere stabiliti (art. 24 cpv. 2 OASA) e la direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione continua prevista (art. 24 cpv. 3 OASA). Siccome il soggiorno a scopo di formazione o di perfezionamento ha carattere temporaneo, lo straniero deve offrire garanzie che lascerà la Svizzera una volta raggiunto l'obiettivo del soggiorno, ovvero al termine della formazione prestabilita (cfr. art. 5 cpv. 2 LStrI).

### **E. 2.2**

La normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio. Nella presente fattispecie non esiste inoltre alcun trattato multilaterale o bilaterale tra la Svizzera e la Federazione Russa (o l'allora Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche), da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore della ricorrente. Ne discende dunque che le Autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di questa disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, tenendo conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).

### **E. 3.1**

Come accennato in narrativa, RI 1 è entrata in Svizzera l'8 settembre 2010, ottenendo un permesso di dimora annuale per motivi di studio, in seguito più volte rinnovato fino al 31 agosto 2017, per frequentare - presso il CSI - dapprima il corso di "Bachelor of Arts in Music Performance", terminato nel 2014 e, in seguito, il "Master of Arts in Music Pedagogy", completato con l'ottenimento del relativo diploma nel 2017. Il 29 agosto 2017 la ricorrente ha chiesto la proroga della sua autorizzazione di soggiorno, allegando un attestato della Facoltà di Teologia di Lugano, che confermava la sua iscrizione al ciclo di studi triennale (da concludere entro un termine massimo di 6 anni) denominato "Bachelor of Theology FTL", iniziato con l'anno scolastico 2017-2018. RI 1 ha altresì dichiarato di disporre dei mezzi finanziari necessari, di un alloggio conveniente e che avrebbe lasciato la Svizzera al termine degli studi. Invitata dal Dipartimento ad esprimersi, ha specificato che nel corso della precedente formazione presso il CSI aveva avuto la possibilità di svolgere attività legate alla musica sacra e che l'iscrizione a questo nuovo percorso accademico è motivato dalla volontà di approfondire i temi legati alla storia della musica, alla cultura in generale e alle tradizioni religiose.

### **E. 3.2**

Benché la ricorrente adempia le condizioni poste dall'art. 27 LStrI - che, è d'uopo ricordarlo, è di natura potestativa ("Kann-Vorschrift") -, bisogna considerare che l'Autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento nel rilascio e nel rinnovo di permessi di studio. Ora, sebbene non si intenda contestare l'utilità che potrebbe rappresentare per l'interessata il corso che si prefigge di frequentare in Svizzera e si comprendono le sue legittime aspirazioni a volerlo seguire, si deve constatare che non vi sono ragioni specifiche e sufficienti nella fattispecie che siano di natura tale da giustificare il rinnovo del permesso sollecitato, tenuto pure conto della politica restrittiva in materia di ammissione in ambito di autorizzazioni per motivi di studio che le Autorità elvetiche perseguono. Giova altresì non

perdere di vista il fatto che, secondo un'invalsa prassi, la priorità è data ai giovani studenti desiderosi di acquisire una prima formazione (cfr. tra le tante: STAF F-6400/2016 del 27 aprile 2018 consid. 5.3.3, F-4422/2016 del 7 marzo 2017 consid. 7.2 e le referenze citate; istruzioni e commenti del settore degli stranieri, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione, stato al 1° luglio 2018, n. 5.2.1). Come testé rilevato, nel caso in esame RI 1 ha invece già portato a termine un percorso universitario completo presso il CSI, composto di un Bachelor e di un Master. Oltre a ciò occorre osservare come non è lontana dalla soglia di 30 anni, considerata in linea di principio come limite massimo d'età per i soggiorni di formazione (cfr. ibidem ) e si trova in Svizzera dal 2010, ovvero da più di 8 anni (art. 23 cpv. 3 OASA). Come rettamente evidenziato dal Consiglio di Stato, va pure considerato che l'interessata non ha comprovato che il diploma desiderato non possa essere conseguito anche in Patria o in un altro Paese.

#### **E. 4**

Visto quanto precede, si deve pertanto concludere che la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'Autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento. Esso non disattende nemmeno il principio della proporzionalità ritenuto pure che l'insorgente, oltre ad essere perfettamente cosciente della natura temporanea del suo soggiorno e ad avere garantito a più riprese la propria partenza dalla Svizzera, può senz'altro rientrare nel Paese d'origine, dove è nata e cresciuta.

#### **E. 5**

Il ricorso va dunque respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.

#### **E. 6**

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente  
Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.